

3 Marzo 2022

## La Cassazione estende il regolamento ISVAP 40/2012 alle polizze vita connesse "di fatto" ai finanziamenti



Con una recentissima pronuncia (la sentenza n. 2989 del 1 febbraio 2022) la Corte di Cassazione ha confermato, per la prima volta in sede giurisdizionale, l'orientamento prevalente del mercato secondo cui la disciplina prevista per le polizze vita connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di finanziamenti di credito al consumo, introdotta dall'art. 28 del Decreto Legge n. 1/2012 come convertito in legge (il c.d. Decreto Crescitalia), e il conseguente Regolamento ISVAP n. 40 del 2012, che, attuando tale disciplina, individua i contenuti minimi che le polizze vita in questione devono necessariamente rispettare in un'ottica di tutela del consumatore, si applicano non solo ai casi in cui in cui l'erogazione del finanziamento sia formalmente condizionata, in forza di clausole contrattuali, alla stipula di una polizza vita, ma anche laddove tale stipula sia stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dalla banca in via di mero fatto.

Come è noto, la norma del Decreto Crescitalia, nella formulazione originaria, prevedeva che, ove le banche condizionassero l'erogazione del mutuo immobiliare o del finanziamento di credito al consumo alla stipula di una polizza vita, dovessero presentare al cliente due preventivi di due gruppi assicurativi ad essi

non riconducibili e comunque dovessero accettare la polizza vita scelta eventualmente dal cliente sul mercato, a condizione che rispettasse i requisiti minimi previsti dalla disciplina regolamentare emanata dall'Autorità di vigilanza, senza variare le condizioni del mutuo. Tale norma, poi, nel 2017 è stata ulteriormente emendata, con l'eliminazione dell'obbligo per le banche di presentazione di due preventivi indipendenti (obbligo che, all'atto pratico, era risultato di difficile osservanza) e la previsione della possibilità per il cliente di recedere dalla polizza proposta dalle banche entro sessanta giorni dalla stipula ovvero di presentare altra polizza da esso stipulata purché in linea con i requisiti minimi previsti dalla banca in aderenza alla disciplina regolamentare.

La Cassazione interviene ora, confermando che, come emerge anche dal riferimento generico della rubrica della norma alle "Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo", la ratio della disciplina in questione ne imponga l'applicazione anche qualora la stipula sia solo "di fatto" imposta al cliente, o quando la libertà di scelta di quest'ultimo sia stata in qualche modo limitata. In concreto ciò avverrà, per esempio, quando la banca (i) lasci intendere al mutuatario che la sottoscrizione della polizza accelererà la pratica, (ii) non dia alcuna facoltà di scelta circa l'assicuratore, (iii) ometta di informare sul diritto di scegliere altri assicuratori, (iv) induca il cliente alla stipula con condotte opache.

Tale decisione certamente non coglie impreparato il mercato, che ha da tempo registrato i plurimi interventi dell'Autorità di vigilanza del settore assicurativo, volti a tutelare, in relazione alle polizze cd. di Payment Protection Insurance (PPI), la posizione del cliente nei casi in cui l'erogazione dei finanziamenti sia abbinata alla sottoscrizione di una copertura assicurativa, benché quest'ultima abbia formalmente natura facoltativa, nonché le decisioni dell'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza (AGGM) che, in più occasioni, anche recenti, ha qualificato tali casi di abbinamento come pratiche commerciali scorrette.

Nondimeno, la pronuncia in esame appare di particolare rilevanza, sia per l'autorevolezza della corte giudicante, che avvalga gli interventi delle sopra menzionate Autorità, sia perché si tratta della prima pronuncia in materia della corte stessa.

## Contatti

**Nicolo' Juvara**

Partner

[n.juvara@malaw.it](mailto:n.juvara@malaw.it)

**Daniela Runggaldier**

Senior Counsel

[d.runggaldier@malaw.it](mailto:d.runggaldier@malaw.it)

**Luca Morini**

Associate

[l.morini@malaw.it](mailto:l.morini@malaw.it)